


**IN PUGLIA PREFERIAMO  
NON FUMARE IN SPIAGGIA**



**REGIONE  
PUGLIA**



**Unione Europea**

# ORDINANZA BALNEARE 2024

**VISTA** la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 e s.s.m.m.ii., recante norme per la "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanze amministrative;

**VISTO** il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e s.s.m.m.ii.;

**VISTO** il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e s.s.m.m.ii.;

**VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.s.m.m.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

**VISTA** la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e s.s.m.m.ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.s.m.m.ii., nel testo emendato dalla Legge n. 88/2001, relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTA** la Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e s.s.m.m.ii., "Disciplina delle strutture ricettive ex art. 5 e 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro";

**VISTA** la legge 04.01.1990 n. 1, art. 4, comma 6, l. 17.08.2005 n.174, art. 2, comma 4 e la D.G.R. 06.07.2016 n. 983;

**VISTA** la Legge 3 aprile 2001, n. 120 e s.s.m.m.ii., "Ultimo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extrascolastico";

**VISTA** la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3 recante "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

**VISTO** il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 20, "Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004 n. 14 - standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate";

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.s.m.m.ii., recante "Norme in materia ambientale";

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.s.m.m.ii. (legge finanziaria 2007);

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e s.s.m.m.ii., di "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

**VISTO** il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 e s.s.m.m.ii., "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto";

**VISTO** il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n. 97, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

**VISTO** l'art.11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 e s.s.m.m.ii., recante "Norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

**VISTA** la D.G.R. n. 176/2015, di "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)" e le successive delibere di modifica ed integrazioni;

**VISTO** l'A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo";

**VISTO** l'A.D. n. 344/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata";

**VISTA** la Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56, recante "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione";

**VISTA** la D.G.R. n. 906/2021, di approvazione delle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge";

**VISTA** la D.G.R. n. 822/2022 di approvazione delle "Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiagghiate";

**VISTA** la nota n. 29394 del 27.04.2023 della Direzione Marittima di Bari ed i relativi allegati, con cui si indicano le innovazioni per gli aspetti riguardanti il servizio di salvamento in mare e la sicurezza della balneazione;

**VISTI** gli esiti della riunione tenutasi il 30.11.2023, con la partecipazione della Direzione Marittima di Bari, ANCI Puglia, degli uffici della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere degli Animali e Sezione Auto-

izzazioni Ambientali - Servizio VIA - VINCA, ASL BAT, ASL Brindisi, ARPA Puglia - U.O.C. Ambienti Naturali - Centro Regionale Mare, Area Marina Protetta Porto Cesareo, Parco Nazionale Del Gargano - AMP Isole Tremiti

**VISTA** la nota prot. n. 111086 del 01.03.2024 con cui la bozza dell'ordinanza balneare è stata sottoposta all'attenzione della Direzione Marittima di Bari, di ANCI Puglia, di ARPA Puglia, di ENAC, nonché, per la Regione Puglia, del Dipartimento Welfare, del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e del Dipartimento Ambiente - Paesaggio; a tale coinvolgimento ha fatto riscontro il contributo fornito dalla Direzione Marittima di Bari con nota prot. n. 21602 del 25.03.2024;

**CONSULTATI** la Delegazione ANCI regionale Comuni costieri, la Direzione Marittima di Bari, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione, le Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e gli Enti gestori delle Aree Marine Protette ricadenti sul territorio regionale, partecipando la bozza dell'Ordinanza con nota n. 182023 del 12.04.2024 ed invitando a proporre eventuali osservazioni e contributi;

**VALUTATE** e, ove possibile, valorizzate le osservazioni ed i contributi pervenuti;

**RITENUTO** necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone a mare territoriale, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti, al fine di garantire l'armonizzazione nell'ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali;

## O R D I N A

### ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia, nonché l'uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione balneare.

2. Le prescrizioni della presente Ordinanza valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque connesse al demanio marittimo, comprese quelle di noleggio ombrelloni e lettini.

3. La stagione balneare dura l'intero anno solare. **Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico dal 1° giugno alla seconda domenica di settembre (periodo di apertura obbligatoria).**

4. La balneazione può essere praticata anche nel periodo successivo alla seconda domenica di settembre e sino al 31 maggio (periodo di apertura facoltativa), dandone comunicazione al Comune e all'Autorità Marittima territorialmente competenti e attenendosi alle prescrizioni dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della balneazione. Se la struttura è sprovvista del servizio di salvamento, dovranno inoltre apporsi, all'ingresso e sulla spiaggia, in luogo ben visibile, i cartelli, redatti anche in lingua inglese, recanti l'avviso: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - STRUTTURA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

5. Il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, come stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, è assicurato dal 1° maggio al 30 settembre; qualora la struttura balneare sia aperta al pubblico nel periodo successivo al 30 settembre, il concessionario è obbligato ad apporre cartelli recanti la dicitura "QUALITÀ DELLE ACQUE NON MONITORATA".

6. Le strutture balneari possono essere utilizzate durante l'intero anno per le attività accessorie e diverse dalla balneazione (es. servizi di ristorazione, attività sportive ed elioterapiche), a condizione che ciò sia consentito dai relativi titoli urbanistico-edilizi, paesaggistici, doganali, nonché da quelli connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale e dalla concessione demaniale marittima.

7. Dal 1° maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino a distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall'Autorità Marittima.

### ART. 2

#### NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente.

2. Le postazioni di salvamento, in quanto presidi di sicurezza, non sono oggetto di concessione demaniale marittima.

3. Lobbaggio di allestire e mantenere i corridoi di lancio - secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Autorità Marittime competenti - spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso, e ai soli concessionari per le attività di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive, in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.

4. L'Autorità Marittima disciplina i corridoi di avvicinamento per l'accesso alle grotte costiere, fermo restando l'accertamento delle condizioni di sicurezza da parte dell'Autorità competente, nonché eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle Aree Marine Protette.

### ART. 3

#### ZONE IN CUI È VIETATA LA BALNEAZIONE

1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:

a) nelle zone interdette con Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente;

b) nelle zone, permanentemente o temporaneamente, sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionali a cura dei Comuni stessi;

c) nelle zone classificate "A" di riserva integrale delle Aree Marine Protette ricadenti nel territorio regionale.

### ART. 4

#### PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, è VIETATO:

a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;

b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette), sia pure contenuti in buste;

c) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievole all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

d) transitare e/o sostare con automobili, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appostamente autorizzate;

e) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;

f) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire picnic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti e bevande per il consumo proprio e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche), nonché consumare alimenti/bevande anche se non acquistati in loco;

g) mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunalni e gli habitat naturali ivi esistenti;

h) utilizzare attrezzature balneari doppi il tramonto;

i) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;

j) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

k) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;

l) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia, ampia non meno di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Tuttavia:

- i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;

- in presenza di arenili di profondità ridotta, la fascia di spiaggia destinata al libero transito può essere eccezionalmente rimodulata dal Comune, previa acquisizione del parere vincolante dell'Autorità Marittima, fino al limite di metri 3 dalla battigia;

- il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;

- le distanze di cui sopra sono riferite alla linea di battigia;

m) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;

n) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;

o) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uso attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;

p) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:30 e le ore 16:00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti.

È, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile;

q) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative o spettacoli protettivi senza l'autorizzazione del Comune;

r) effettuare l'attività di estetica (es. massaggiatori), l'attività di acconciatori, l'attività di tatuatori e piercing; presso le strutture balneari le suddette attività possono essere svolte solo in appositi ambienti dedicati e previa acquisizione delle autorizzazioni sanitarie e commerciali previste dalla normativa vigente e specifica in relazione all'uso accessorio;

s) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;

t) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavettoni, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia della vita umana in mare;

u) effettuare, durante il periodo di apertura obbligatorio, lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativo di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento non sia finalizzato al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiate a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;

v) esportare le biomasse vegetali spiagghiate (le fanerogame *Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*, oltre alle macroalghe), in quanto "riscampimento" naturale delle spiagge. Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiagghiate" di cui alla D.G.R. n. 822/2022;

w) svolgere attività che possano pregiudicare la nidificazione e schiusa delle uova delle specie protette *Caretta-Caretta* e *Fratino* (*Charadrius alexandrinus*). Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge" di cui alla D.G.R. n. 906/2021.

2. Sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, è vietato l'utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile.

3. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

### ART. 5

#### DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITÀ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. I Comuni costieri hanno l'obbligo:

a) di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l'installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare sul non abbandonare i rifiuti;

b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;

c) nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, di predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle stesse in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

d) di installare idonei segnali di "divieto con eccezioni" in corrispondenza dei varchi e degli accessi carrabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. d);

e) compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

- di garantire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 metri (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), nonché di promuovere, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi con le medesime modalità. Gli accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm), allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

- di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;

- di installare sufficienti ed idonei servizi igienici.

2. Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell'Autorità Marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero e aree di stazionamento ad uso pubblico indotato, mediante tavolati e/o pedane in legno che favoriscano l'accesso al mare.

3. Sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56. I Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge.

4. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima territorialmente competente con preavviso di almeno 48 ore. L'accesso e la permanenza con cavalli sulle spiagge libere sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. La pulizia/raccolta/smaltimento/recupero dei rifiuti generati sulle spiagge, a seguito delle passeggiate con cavalli, è a cura del proprietario degli stessi. All'interno delle Aree Marine Protette, la presente norma si applica se non vi sono disposizioni adottate in materia da parte dei relativi Enti di Gestione.

5. I Comuni, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge approvate con D.G.R. n. 906/2021.

### ART. 6

#### DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

##### Capo A)

##### Disciplina generale

1. Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico, durante il periodo di apertura obbligatoria, almeno dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Fuori da tali orari è possibile praticare l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uppo dall'Autorità Marittima. Inoltre, anche fuori da tale orario, le strutture possono esercitare, ove autorizzate, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni.

2. I concessionari di strutture balneari, ottenuta la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità, per l'apertura al pubblico, devono:

- esporre, all'ingresso della struttura balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura:

a) apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) (formato A2, 59,4 cm x 42 cm), indicante la tipologia di concessione (Stabilimento Balneare ovvero Spiaggia Libera con Servizi);

b) copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a 70 cm x 100 cm;

c) le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;

- attivare un efficiente servizio di soccorso, salvamento e pulizia delle spiagge nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità Marittima, anche mediante forme di collaborazione con altri concessionari e/o con i Comuni.

##### Capo B)

##### Disciplina particolare per la fruibilità e il decoro delle strutture balneari

1. I concessionari hanno l'obbligo di consentire il transito libero e gratuito al pubblico per l'accesso alla battigia.

I concessionari possono inoltre segnalare la presenza di accessi pubblici in ambiti non superiori a metri 150 (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), a sinistra o a destra rispetto all'ingresso della concessione, per mezzo di apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) (formato A3, 42 cm x 29,7 cm), posta ben visibile all'ingresso delle strutture per l'intero periodo di apertura.

Al sensi dell'art. 14, comma 15 della L.R. n. 17/2015, l'accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato, costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di decadenza ex art. 47 lett. f) R.D. 30.03.1942 n. 327 (codice della navigazione).

2. I tutti i percorsi posizionali sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune. La percorribilità e fruibilità di tali percorsi dovrà essere garantita dall'assenza di qualsiasi ostacolo. Tali prescrizioni valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque connesse al demanio marittimo.

3. I concessionari hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei diversamente abili gli appositi ausili specifici (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al mare). A tal fine, ogni struttura balneare dovrà essere dotata di almeno un ausilio alla balneazione. Sono fatti salvi i casi in cui la morfologia della costa non consente l'utilizzazione dei predetti ausili, previo accertamento e autorizzazione da parte del Comune.

4. I concessionari hanno l'obbligo di dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione. In caso di spiaggia "animal friendly", attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista.

5. I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. È fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali, in cui i concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari.

I Concessionari, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge approvate con D.G.R. n. 906/2021.

I concessionari hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiali al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali e devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione.

6. Il numero di ombrelloni da installare, a qualsiasi titolo, sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni, ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3,0 tra file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

7. È vietata la realizzazione di recinzioni.

8. Per l'esatta identificazione dell'area in concessione è fatto obbligo di posizionare, fronte terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a metri 1,50, realizzate con paletti in legno a testa arrotondata comunque orditi.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte terra.

Le porzioni di arenile in concessione devono essere, inoltre, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, di altezza non superiore a metri 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a metri 1,00, eventualmente collegati con ricami di corda, oppure con incamiciatura naturale o rete ombreggiante semi-trasparente bianca, in ogni caso di altezza non superiore a metri 1,20 di guida da consentire la visuale del mare. Non è consentita alcuna diversa penetrazione.

Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunalni o di aree di macchia mediterranea retrostanti all'area in concessione.

Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle seguenti normative di sicurezza e devono essere munite di ogni eventuale autorizzazione prescritta per norme di legge o regolamento. L'amministrazione regionale e comunque manlevata da esse possono danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione.

Il fronte mare deve rimanere, comunque e sempre, libero al transito.

Sono fatte salve le sole recinzioni "fronte-strada", purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscono impedimento all'accesso all'arenile ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. d) della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, nonché i sistemi di interruzione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, e le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l'accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura della struttura, al termine del quale dovranno essere rimosse.

Limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arenili amovibili, nonché delle piante ornamentali da atti vandalici e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 2,00 - specifiche aree nell'ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a metri 2,00. Dette delimitazioni non devono in ogni caso costituire impedimento all'accesso all'arenile libero, anche in concessione e al accesso al mare.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni.

L'eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darme preventiva comunicazione al Comune.

Le delimitazioni di cui al presente comma non costituiscono recinzioni ai sensi dell'